ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA, E DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DEL 31 OTTOBRE 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI DI MISURA (RIFUSIONE), CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

Art. 12

Presunzione di conformità degli strumenti di misura

Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti. Sono ritenuti altresi' conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, e' ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti. Il fabbricante puo' utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI-010 e puo' avvalersi della presunzione di conformita' di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche e documenti normativi di cui ai commi 1, 2 e 3. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.

Versione in vigore dal 18 marzo 2007, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2007/art-12-presunzione-di-conformita-degli-strumenti-di-misura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 12

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 12